



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2018, proposto dal Comune di Alassio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Contri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Bastiglia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del D.P.C.M. 7.03.2018 recante "Fondo di solidarietà Comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018" G.U. n. 83 del 10.04.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è rivolto, in via principale, all'annullamento del DPCM del 7 marzo 2018, "*Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018*", il quale stabilisce i criteri di formazione e di riparto del suddetto fondo, l'eventuale annullamento dei quali produce effetto sugli importi del riparto medesimo;

Ritenuto che il ricorso debba essere notificato a tutti i controinteressati, da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. impugnato, e che, in considerazione dell'elevato numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi trenta (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, alla odierna camera di consiglio, il difensore del Comune ricorrente

non ha insistito sulla domanda cautelare, sollecitando la trattazione di merito;
Ritenuto che, prendendo atto di tale dichiarazione e atteso l'alto numero di Comuni ricorrenti e, quindi, di contenziosi analoghi, la fissazione dell'udienza di merito sarà effettuata all'esito dell'avvenuta integrazione con le modalità sopra indicate, mediante specifico provvedimento presidenziale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservata ogni altra decisione, dispone l'integrazione del contraddittorio come da motivazione;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO